

COMUNE DI ALANNO (PROV. PE)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.38 del Reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO. MODIFICA.
DATA: 30.09.2017	

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 10,25, alla prima convocazione in sessione ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio comunale si è riunito con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
PEZZI	OSCAR	X	
TOCCO	ENISIO	X	
CUZZI	GAETANO	X	
DI DOMIZIO	FABIO	X	
MONACO	MATTEO	X	
PELUSI	RAIMONDO	X	
ARETUSI	ILENIA	X	
BREDA	ANGELICA	X	
BUFFONE	SANDRO	X	
SALERNI	ROBERTO		X
COLANGELO	CAMILLO	X	
SPERANZA	AGOSTINO	X	
FATTORE	FABIA	X	
TOTALE CONS. PRESENTI/ASSENTI		X	

Assegnati n. 12 oltre il Sindaco

Presenti n. 12

In Carica n. 13

Assenti n. 1

Fra gli assenti sono giustificati i signori: //.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (ai sensi dell'art. 97, comma 4.a del D. Lgs. N. 267/2000) il segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 4 del 05/03/2002 veniva approvato il regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza;

Atteso che il titolo III del suddetto regolamento avente ad oggetto: "ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI" disciplina la materia del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi;

Dato altresì atto che il capo secondo del suddetto regolamento contempla tra le modalità di esercizio del diritto di accesso sia l'accesso formale che quello cosiddetto informale;

Visto che la regolamentazione dell'accesso informale contenuta nell'art 20 del predetto

regolamento che testualmente recita:

- “1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio comunale competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. L’interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idoneo”

consente agli interessati che ne siano legittimati, di accedere mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio comunale competente, il quale esaminata immediatamente e senza formalità la richiesta deve esibire i documenti richiesti e/o estrarne copia, e/o indicare la pubblicazione contenente le notizie richieste;

Atteso che in virtù dell’art.25 del vigente regolamento comunale sul funzionamento del consiglio comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 02/07/2003 anche i consiglieri comunali sono soggetti alla disciplina contenuta nel regolamento sul diritto di accesso;

Considerato pertanto che le vigenti modalità dell’accesso informale sia da parte del cittadino che del consigliere comunale, laddove stabilisce la richiesta sia *immediatamente esaminata*, senza stabilire invece un termine massimo entro il quale deve essere data al richiedente l’indicazione della pubblicazione contenente le notizie, o debbano essere esibiti i documenti o estratte le copie oggetto di richiesta, pregiudica il normale svolgimento dell’attività lavorativa degli uffici comunali, già gravata dalla perdurante carenza di personale dipendente che non consente l’immediato accoglimento delle richieste informali da parte di cittadini e/o amministratori interessati;

Preso atto dell’orientamento giurisprudenziale, suffragato da apposito parere del Ministero dell’Interno in data 04.02.2008, secondo il diritto di accesso deve essere temperato con l’esigenza di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, agli uffici ed al personale dell’ente;

Evidenziato che in ossequio alle vigenti normative di cui:

- L. 11/02/2005, n. 15, “*Modifiche ed integrazioni alla L. 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa*”;
- DPR 12/04/2006, n. 184, “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;
- L. 06/11/2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;
- Il D.Lgs. 14/03/2013, n.33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”

il Comune intende procedere all’adozione di un nuovo regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato, del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune, nonché del diritto di accesso dei consiglieri e che, nelle more ritiene opportuno modificare l’art 20 del vigente regolamento sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza, stabilendo comunque un termine entro il quale il procedimento per l’accesso informale deve essere concluso, in modo da non arrecare intralcio alle ordinarie attività degli uffici;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrative s.m.i.”;

Visto il D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, recante “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con particolare riferimento all’art. 5.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal funzionario interessato ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di dichiarare la sopra estesa premessa parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare la modifica del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza, inserendo dopo il comma 3 dell'art. 20, il comma 4 avente il seguente testo: “ove la richiesta di accesso informale non possa essere esaminata ed accolta immediatamente, l'ufficio competente farà constare per iscritto l'impossibilità dell'accoglimento immediato e, da quella data il procedimento di accesso deve essere concluso entro il termine massimo di 15 giorni”.

Relaziona sul punto il consigliere Di Domizio Fabio, il quale precisa che la modifica regolamentare consiste semplicemente nell'inserimento di un comma all'articolo inerente il cosiddetto “accesso informale”, per disciplinare meglio il suo contenuto, in accoglimento delle istanze rappresentate dagli Uffici che non sempre sono in grado di dare corso immediatamente alle richieste di accesso.

Prende la parola il consigliere Fattore Fabia, la quale dichiara il suo totale disaccordo sulla modifica soprattutto perché non viene disciplinata distintamente la materia dell'accesso riservato ai consiglieri Comunali.

Il segretario Comunale fa rilevare, come precisato nel corpo della delibera che si rende necessario adottare nuovo regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato, del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune, nonché del diritto di accesso dei consiglieri in osservanza delle nuove disposizioni normative.

Interviene il consigliere Aretusi Ilenia la quale osserva di aver personalmente constatato che gli Uffici Comunali, spesso hanno delle obiettive difficoltà a far fronte a richieste di accesso nell'immediatezza.

Prende la parola il consigliere Colangelo Camillo, il quale riferisce che, personalmente, anche nelle precedenti legislature, non ha mai riscontrato particolari difficoltà nell'ottenimento della documentazione richiesta dagli uffici.

Interviene il Consigliere Cuzzi Gaetano il quale osserva che la materia dell'accesso agli atti amministrativi è controversa e che con la modifica non si vuole certo negare o limitare il diritto di accesso agli atti amministrativi dei consiglieri, ma semplicemente disciplinarne le modalità, avuto riguardo al principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale questo diritto va temperato con l'esigenza di non arrecare intralcio al regolare funzionamento degli uffici.

A tal punto interviene il consigliere Matteo Monaco il quale invita a concludere al discussione sull'argomento a suo giudizio poco costruttiva.

Interviene nuovamente il consigliere Camillo Colangelo il quale propone di limitare la conclusione del procedimento di accesso informale da 15 a 5 giorni con riformulazione del comma 3 dell'art. 20 come di seguito:

“La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta, entro e non oltre cinque giorni, mediante indicazione della pubblicazione contenute le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione così come riformulata

Con votazione:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Presenti n. 12- Contrari n 1 (Fattore Fabia)- Favorevoli n. 11 |
|--|

DELIBERA

Di approvare, così come approva, la sopra citata proposta di delibera emendata nel testo di seguito:

“di approvare la modifica del vigente regolamento comunale sul procedimento amministrativo, sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza, modificando il comma 3 dell’art. 20 nel testo seguente: *“La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta , entro e non oltre cinque giorni, mediante indicazione della pubblicazione contenete le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea”*

Del che si è redatto il presente verbale come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Enisio TOCCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia DI MATTEO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, SUL DIRITTO DI ACCESSO E SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA. MODIFICA.

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE	NON FAVOREVOLE
------------	---------------------------

(cancellare il parere che non interessa)

Data 28.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Patrizia DI MATTEO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DOTT. ENISIO TOCCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 11.10.2017 con prot. n° 9712 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 11.10.2017

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Addì, 11.10.2017

Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA DI MATTEO PATRIZIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267;
[] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Addì,

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
f.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo
